

Città dell'Aquila

Prot n° 0061443 del 07/07/2014

USCITA

IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINANZA N. 74 DEL 07/07/2014

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza n. 70 del 12/06/2014 in ottemperanza a quanto dettato dalla ASL 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, al fine di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini ed evitare il diffondersi dell'endemia di salmonella, ordinava di *“interdire rigorosamente fino all'estinzione del fenomeno qualunque captazione di acqua superficiale per qualunque uso, fino al ripristino della “normalità batteriologica”, finalizzato alla prevenzione della casistica umana di salmonellosi”* e di *“interdire, a qualunque uso, il suolo di eventuale recapito delle acque reflue di depurazione fino a 100 metri dal punto di massimo ruscellamento accertato al di fuori dell'area perimetrata destinata specificamente agli impianti di depurazione”*, con riferimento agli impianti di acque reflue recapitanti sul suolo, ovvero quelli di Arischia, Colle di Roio, Aragno, Collebrincioni, Campo Imperatore, Collebrincioni Imhoff, Pescomaggiore e Civita di Bagno;

considerato che il giorno 4/7/2014, nel corso della riunione indetta dal Sindaco con i rappresentanti dei competenti Servizi di ASL, ARTA, Regione Abruzzo e Provincia dell'Aquila è emerso che la citata ordinanza, alla luce degli ultimi dati analitici rilevati, può essere parzialmente revocata, si da consentire alcuni usi specifici e inibire la captazione solo relativamente ad alcuni corsi d'acqua;

vista la nota trasmessa via e -mail dal dott. Giuseppe Matricardi, Direttore del SIESP della ASL 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila, con la quale si impartiscono nuove prescrizioni in ordine alla possibilità di captazione ed agli usi consentiti;

ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere al fine di non creare inutili danni agli operatori economici ed al contempo tutelare la salute dei cittadini, secondo le nuove direttive impartite dalla ASL 1;

ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessario per procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente;

visti gli artt. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990;

vista la propria competenza quale Autorità Sanitaria Locale (Legge n. 833 del 1978, D.Lgs. n. 112 del 1998, comma 5 art. 50 D.Lgs. 267/2000);




Comune dell'Aquila

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





IL SINDACO DELL'AQUILA

ORDINA

Tutte le acque contaminate interdette dalla precedente ordinanza possono essere utilizzate per uso industriale, rigorosamente non alimentare; ai lavoratori utilizzatori si consiglia accurata igiene delle mani prima di consumare pasti se bagnate precedentemente da tali acque durante il ciclo industriale;

le acque telluriche di pozzo possono essere usate a scopo irriguo, ma non per usi potabili, salvo diversa espressa certificazione di potabilità da parte dei servizi competenti;

è revocato il divieto di captazione per scopi irrigui delle acque dei laghi di San Raniero e San Giovanni di Bagno.

Il presente atto è immediatamente efficace.

La durata del presente provvedimento è stabilita in n. 120 giorni, fatti salvi ulteriori necessari provvedimenti di proroga e/o revoca; per l'individuazione del limite temporale relativo al ripristino della normalità si farà riferimento all'esito delle ulteriori informazioni che la ASL 1 è tenuta a fornire tempestivamente al Sindaco, in quanto Autorità Sanitaria Locale.

La presente ordinanza viene altresì comunicata:

1. al Direttore Generale della ASL 1, al Direttore Sanitario della ASL 1, al Direttore del SIESP della ASL 1, al Direttore del Servizio Veterinaria B della ASL 1, al Direttore del SIAN della ASL 1, all'Unità di Crisi Regionale presso la Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, nonché all'Istituto Superiore di Sanità, **per la predisposizione, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, dei provvedimenti di loro competenza, trattandosi di emergenza sanitaria che interessa più comuni;**
2. al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato ed alla Questura dell'Aquila, per quanto di competenza;
3. alla Regione Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici - Servizio Acque e Demanio Idrico - Ufficio Qualità delle Acque, all'ATO n. 1 Aquilano, al Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia dell'Aquila ed all'ARTA Abruzzo – Dip. L'Aquila, per opportuna conoscenza.




Comune dell'Aquila


Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA

Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031

sindaco@comune.laquila.it





**IL SINDACO DELL'AQUILA
AVVERTE CHE**

- **Ai sensi degli art. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990**, il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati **acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso** effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volte in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. **I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.** Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le Pubbliche Amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. **Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.**

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e ne sarà data ampia comunicazione.

L'Aquila, li 7 luglio 2014

Il Sindaco
Massimo Cialente



Comune dell'Aquila
Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Via f. Filomusi Guelfi n. 2, Villa Gioia - L'AQUILA
Tel. 0862645702/3 - Fax 0862.410031
sindaco@comune.laquila.it

